



COMUNE DI
PALAU

SETTORE AMBIENTE E DEMANIO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

COMUNE DI PALAU Provincia Gallura Nord - Est Sardegna
--

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.20xx)

Sommario

Premessa	pag. 3
Art. 1 – Oggetto e Finalità	pag. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. 3
Art. 3 - Nomina di Ispettore Ambientale Comunale	pag. 5
Art. 4 – Requisiti Richiesti	pag. 5
Art. 5 – Competenze dell'ispettore Ambientale	pag. 6
Art. 6 – Doveri dell'ispettore Ambientale	pag. 6
Art. 7 – Modalità di Constatazione e Segnalazione delle Violazioni	pag. 7
Art. 8 – Procedura Amministrativa e Contenzioso	pag. 7
Art. 9 – Riservatezza e Privacy Nell'Attività dell'ispettore Ambientale	pag. 8
Art. 10 – Qualità di Pubblico Ufficiale	pag. 8
Art. 11 – Durata, Sospensione e Revoca dell'incarico	pag. 8
Art. 12 – Convenzioni con Le Associazioni di Volontariato	pag. 9
Art. 13 – Compiti del Comune	pag. 10
Art. 14 – Entrata in Vigore del Regolamento	pag. 10

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale, cui conferire compiti di vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni in materia di corretto conferimento dei rifiuti urbani, al fine di concorrere al miglioramento del servizio comunale di raccolta dei rifiuti, anche tramite la predisposizione di un sistema di controllo e sanzionatorio volto alla repressione di fatti illeciti contrari alle regole previste dalle leggi e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale;

L'organizzazione del Servizio di Ispettorato Ambientale è disciplinata dal Comune di Palau quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività svolta da soggetti di seguito denominati “*Ispettori Ambientali Comunali*” a cui conferire compiti di vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei Regolamenti ed Ordinanze Comunali in materia di corretto conferimento dei rifiuti urbani al fine di concorrere alla tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento e al decoro del paese e del territorio comunale di Palau.

2. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e la tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento e viene predisposto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006; potrà essere modificato e/o integrato sulla base delle esigenze del Comune di Palau e alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa in materia di rifiuti urbani e raccolta differenziata e ambiente.

3. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di regolamentare i compiti e le funzioni degli Ispettori ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti, al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dai regolamenti Comunali o dalle Ordinanze Sindacali in materia di gestione dei rifiuti urbani e tutela dell'Ambiente.

4. Sono fatti salvi i compiti di vigilanza, controllo e accertamento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:

a) **ISPETTORE AMBIENTALE:** figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle Ordinanze comunali in materia di conferimento di rifiuti e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni. Tale soggetto, infatti, espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti e tutela del territorio e dell'ambiente volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti;

b) **RIFIUTO:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

c) **RIFIUTO URBANO:** (lett. b ter, art.183, D.Lgs.152/2006 e succ. mm.)

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
7. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune".

d) IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Si intendono qui richiamate le definizioni di cui all'art. 218 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

e) INGOMBRANTE: bene di utilizzo in ambito domestico che per dimensioni e/o peso risulti di impossibile o disagiata conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani.

f) PRODUTTORE DI RIFIUTI: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

h) SOGGETTO GESTORE: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;

i) UTENTI DOMESTICI (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;

j) UTENTI NON DOMESTICI (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere produttore di rifiuti urbani;

k) GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

q) RACCOLTA: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

r) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

s) RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE: la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-metalli o plastica-metalli) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

t) RACCOLTA PORTA A PORTA: raccolta dei rifiuti urbani, effettuata a domicilio, secondo modalità e tempi fissati dal Soggetto gestore;

u) RACCOLTA STRADALE: raccolta dei rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell'utente in appositi contenitori posti in area pubblica, di tipo stradale (cassonetti) o interrati o posti all'interno dei centri di raccolta e svuotati periodicamente dal gestore;

v) ISOLA ECOLOGICA: insieme di cassonetti a servizio della raccolta stradale;

w) CENTRO DI RACCOLTA (ECOCENTRO): area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato

dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

x) AREA ATTREZZATA DI RAGGRUPPAMENTO: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai veicoli di raccolta operanti nel territorio e finalizzata alla razionalizzazione del servizio di trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

y) CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

ART. 3 - NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina con proprio Decreto motivato gli Ispettori Ambientali Comunali per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei Regolamenti ed Ordinanze Comunali in materia ambientale.
2. I soggetti da incaricare della qualifica di Ispettore Ambientale vengono scelti preferibilmente da personale dipendente del Comune di Palau o della Società incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in possesso dei requisiti richiesti così come previsti dal presente Regolamento.
3. In caso di carenza di disponibilità di personale comunale o dipendente della società incaricata, il reclutamento degli ispettori ambientali potrà essere esteso anche a persone esterne.
4. I soggetti da incaricare della qualifica di Ispettore Ambientale devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
5. Il decreto sindacale dovrà indicare i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.
6. Tale decreto può essere rinnovato, sospeso e revocato secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.
7. All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite. L'Ispettore Ambientale Comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente.
8. Il personale incaricato della qualifica di Ispettore Ambiente svolge i compiti assegnati in maniera del tutto gratuita e compatibilmente con le altre mansioni ad esso assegnate.

ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI

1. Gli Ispettori Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
 - avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65;
 - essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - non avere subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
 - conoscere il territorio del Comune di Palau;
 - essere dipendenti del Comune di Palau o della Società incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con comprovata esperienza nel settore dei servizi inerenti la raccolta dei rifiuti urbani;
 - in caso di soggetti diversi dai dipendenti del Comune di Palau o della Società incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, devono inoltre avere frequentato un apposito corso di formazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e di accertamento delle violazioni amministrative ambientali;

2. Potranno essere ritenuti titoli preferenziali attestati di formazione professionale in materia di legislazione e di comunicazione ambientale, attestati di servizio e referenze di impiego prestato con competenze affini a quelle richieste agli Ispettori ambientali presso pubbliche amministrazioni o altre aziende del settore, attestati di partecipazione a corsi formativi inerenti il controllo territoriale ed eventuali esperienze di volontariato nell'ambito del controllo e del monitoraggio ambientale.

ART. 5 – COMPETENZE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'attività dell'Ispettore ambientale è volta a garantire l'igiene ambientale e a monitorare nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti, in uno specifico quadro di presidio territoriale, il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti delle disposizioni previste dai Regolamenti comunali per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, delle Ordinanze comunali in materia e di quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni.

2. Gli Ispettori ambientali potranno svolgere la loro attività secondo quanto previsto nel presente Regolamento, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali e di dipendenti del Comune a ciò abilitati con apposito provvedimento del Sindaco.

3. Le competenze dell'Ispettore ambientale possono ricondursi alle seguenti mansioni:

a) presidio e controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne la gestione dei rifiuti a livello territoriale comunale;

b) controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte del cittadino nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari;

c) controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;

d) prevenzione nei confronti degli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali che in violazione alle specifiche Norme arrecano danno all'ambiente ed al decoro del territorio urbano; presidio informativo di divulgazione e educazione ambientale nei confronti dei cittadini, in particolare sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;

e) attività di accertamento e quindi svolgere indagini, assumere informazioni, ispezionare cose (sacchetti ed eventuali altri rifiuti abbandonati), luoghi (diversi dalle private unità immobiliari), fare rilievi segnaletici, fotografici e qualsiasi altra attività che possa portare all'accertamento di un'infrazione ai vari regolamenti circa la corretta gestione dei rifiuti prodotti, compresa la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi delle isole ecologiche, previa designazione da parte del titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Palau della qualifica di Responsabile del trattamento Privacy e ferma restando l'utilizzabilità dei dati limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti;

f) comunicazione tempestiva al Corpo di Polizia Locale dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella competenza dell'Amministrazione provinciale, previste dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

4. A seguito dell'emanazione del provvedimento del Sindaco di Palau che ne determinerà l'attribuzione di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale, gli Ispettori Ambientali agiranno con poteri di constatazione e segnalazione delle violazioni alle disposizioni normative e di regolamento.

ART. 6 – DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'Ispettore ambientale nell'espletamento delle proprie funzioni deve:

a) Controllare secondo quanto definito nell'ambito delle proprie competenze all'art. 5, gli utenti relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunali di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, dalle Ordinanze comunali in materia e dalle normative vigenti

limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni;

b) Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e nei luoghi previsti dall'eventuale ordine di servizio predisposto dal Dirigente del Servizio Ambiente, ovvero da figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori ambientali, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;

c) Operare con prudenza, diligenza e perizia;

d) Compilare il rapporto di servizio ed i verbali di constatazione e riferimento che dovranno essere trasmessi al Corpo di Polizia Locale del Comune per la necessaria valutazione sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa;

e) esibire in maniera opportuna e visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, che ne qualifichi compiti e funzioni, nonché portare con sé un documento di riconoscimento che faccia riferimento al decreto di nomina del Sindaco e ne qualifichi compiti, funzioni e poteri; f) Usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;

g) Informare tempestivamente il Corpo della Polizia Locale circa le violazioni riscontrate sul territorio e di competenza dell'Amministrazione Provinciale secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

h) Rispettare quanto previsto dalle Leggi vigenti relativamente alla qualifica di pubblico ufficiale e agli obblighi relativi.

2. Le segnalazioni di interesse degli Ispettori ambientali devono essere trasmesse all'ufficio Rifiuti e al Comando di Polizia Locale telefonicamente, o via fax, o via mail.

3. È fatto assoluto divieto all'Ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Dirigente del Servizio Ambiente ovvero da eventuali figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori ambientali, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione.

ART. 7 – MODALITÀ DI CONSTATAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Gli Ispettori ambientali svolgeranno la loro attività secondo quanto stabilito dall'art. 5.

2. Gli Ispettori Ambientali opereranno in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La collaborazione del Corpo di Polizia Locale di cui al comma 2 consisterà:

a. nell'affiancamento degli Ispettori ambientali nello svolgimento delle attività loro assegnate;

b. nel coordinamento con gli Ispettori ambientali dell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento;

c. nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo della Polizia Locale;

4. Gli Ispettori Ambientali provvederanno a constatare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza nei modi previsti all'art. 6.

ART. 8 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni, conseguente all'attività degli Ispettori ambientali, che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.

2. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non rimosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Locale.

3. Tutte le segnalazioni che perverranno agli Uffici comunali riguardanti le violazioni riscontrate sul territorio e relative a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che rientrano nella competenza dell'Amministrazione provinciale, dovranno essere segnalate tempestivamente al Corpo della Polizia Locale.
4. La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti di cui al comma precedente sono di competenza dell'Amministrazione provinciale.

ART. 9 – RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITÀ DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. I Soggetti incaricati della qualifica di Ispettore Ambientale sono tenuti a svolgere la loro attività (che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni) nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.
2. Gli Ispettori ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

ART. 10 – QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE

1. Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione del provvedimento comunale di cui all'art. 3, l'Ispettore ambientale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice Penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.
2. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'Ispettore ambientale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.
3. In relazione a tale veste giuridica consegue:
 - a. L'applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
 - b. La qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall'Ispettore ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
 - c. L'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - d. La possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
 - e. La possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

ART. 11 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. La durata dell'incarico degli Ispettori ambientali è indicata nel decreto di nomina sindacale.
2. Il rinnovo dell'incarico deve avvenire con successivo decreto del Sindaco.
3. Il Decreto può essere sospeso o revocato per motivate circostanze che ne richiedono la sospensione o la revoca; sono da considerarsi motivi di revoca il mancato rispetto da parte dell'ispettore Ambientale delle condizioni previste nel presente Regolamento.
4. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – Polizia di Stato – Guardia di Finanza ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale e di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

ART. 12- CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Comune di Palau, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale ed ai fini di cui al presente Regolamento, può sottoscrivere apposite convenzioni con una o più associazioni ambientali di volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normative e presenti sul territorio comunale.

Le associazioni di volontariato che possiedono i requisiti di cui al comma precedente e siano a tanto interessate, avanzano istanza per la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente articolo al Responsabile del Settore Ambiente.

Il Comune di Palau, ove ritenuto necessario per sollecitare la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, pubblica apposito Avviso Pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse. La sottoscrizione della convenzione rimane comunque subordinata all'istruttoria favorevole del responsabile del Settore Ambiente e all'approvazione con propria deliberazione della Giunta Comunale.

Le convenzioni di cui al comma 1 regolano il contributo delle associazioni di volontariato che le sottoscrivono all'organizzazione del Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In particolare, attraverso le convenzioni, le associazioni interessate:

- a) si impegnano attraverso i propri associati, nominati, ove ne posseggano i requisiti, secondo le modalità del presente Regolamento, a svolgere le funzioni di Ispettore Ambientale Comunale;
- b) si impegnano a fornire ai propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle dotazioni esistenti, mezzi e strumentazioni necessari e/o utili allo svolgimento delle attività previste;
- c) si impegnano a coordinare le attività dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali, fermo restando:

- il rispetto degli obblighi assunti dei singoli Ispettori, anche in ragione di quanto previsto dal precedente articolo in materia di doveri ispettore ambientale;
- le prerogative di organizzazione del Servizio riservate al Comune di Palau;
- le funzioni assegnate dal presente Regolamento al Settore Ambiente, ed al Comando di Polizia Municipale;

- d) si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali, riferendo con cadenza bimestrale al Responsabile dei Settori Ambiente e Polizia Locale con apposite e dettagliate relazioni.

Nell'ambito delle convenzioni di cui ai commi precedenti, il Comune di Palau nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, può riconoscere un contributo annuale alle spese sostenute dalle associazioni, eventualmente quantificato in via convenzionale e parametrato al numero di soci dell'associazione nominati Ispettori Ambientali Comunali e che prestino effettivamente il previsto servizio volontario.

L'eventuale contributo di cui al comma precedente non assume, né può assumere, valore di corrispettivo, di modo che l'obbligazione al riconoscimento dello stesso sorge solo ed esclusivamente, sussistendo la dotazione finanziaria stabilita dal Consiglio Comunale attraverso il Bilancio di Previsione dell'Ente e/o dalla Giunta Comunale attraverso l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anche provvisorio, al momento di adozione del relativo impegno di spesa del Responsabile del Settore, in assenza del quale alcuna pretesa potrà essere avanzata dall'associazione che ha sottoscritto la convenzione di cui al presente articolo.

L'importo dell'eventuale contributo di cui al precedente comma è stabilito e/o variato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale. Il Responsabile del Settore potrà autorizzare le Associazioni che abbiano sottoscritto le convenzioni di cui al presente articolo a svolgere attività il cui espletamento comporti delle "spese vive" che verranno interamente rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione, esclusivamente in presenza dell'adozione di apposita determinazione dirigenziale di impegno di spesa, nonché nei limiti di importo del conseguente impegno contabile.

ART. 13 – COMPITI DEL COMUNE

Il Comune, quale ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio ed in particolare:

- provvedere all'assicurazione contro infortuni degli ispettori ambientali comunali;
- nomina coordinatore, un funzionario dell'Ente, che predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio;
- riceve i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni curandone il relativo iter procedurale previsto dalla legge.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento solo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione.

2. Le modifiche al presente Regolamento, qualora non incidano in maniera significativa sulle finalità di cui all'art. 1 e siano sostanzialmente richieste da un miglioramento dell'attività degli Ispettori ambientali o dai necessari aggiornamenti normativi, verranno disposte dal Servizio Ambiente e approvate, per quanto di competenza, dal Consiglio Comunale.